



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Direzioni Interregionali e Regionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Allegati:

- Programma di formazione per Formatore Professionale (Allegato 1)

Circolare n. DCF-...../2026

OGGETTO: Settore Operativo Professionale – Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F.

Premessa

È di particolare rilievo predisporre una circolare condivisa anche dalle parti sociali per disciplinare il sistema di formazione del formatore professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il ruolo strategico ricoperto dal formatore professionale per tutta l'organizzazione del CNVVF è di notevole rilievo per la formazione del personale di nuovo ingresso, per la formazione delle diverse e molteplici specialità, per il mantenimento della formazione acquisita e per le continue necessità di aggiornare il personale dei VVF per restare al passo del progresso tecnologico che comunque comporta rischi aggiuntivi da fronteggiare con le armi della conoscenza e dell'addestramento.

Con la presente Circolare s'intende disciplinare il sistema di formazione e di impiego della figura del "formatore professionale".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

1. MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

La Direzione centrale per la formazione, intende dare seguito alla formazione del personale operativo, coinvolgendo le strutture formative centrali e quelle in ambito territoriale (*centri di formazione e poli didattici*) attraverso le Direzioni regionali ed interregionale ed i Comandi vigili del fuoco. L'esigenza di coordinare in modo efficace l'attività delle risorse umane disponibili, rende necessaria una diversificazione sinergica degli ambiti di formazione di competenza delle strutture formative centrali e di quelle in ambito territoriale, secondo la seguente articolazione:

1.1. Direzione centrale per la formazione

La Direzione centrale per la formazione ha il compito di:

- a) definire e aggiornare i pacchetti didattici e i sistemi di verifica, secondo le esigenze rilevate o comunicate dalle strutture formative centrali e da quelle in ambito territoriale che contribuiscono allo svolgimento delle attività formative di settore (formazione, istruzione professionale ed eventuali mantenimenti);
- b) aggiornare e mantenere l'organico dei formatori professionali, attraverso l'aggiornamento dell'"Albo formatori", necessario a garantire le attività formative (*formazione, istruzione professionale e mantenimenti*) presso le strutture formative centrali e quelle territoriali;
- c) coordinare e sostenere le attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti), svolte dalle strutture centrali e/o da quelle in ambito territoriale attraverso le Direzioni regionali ed interregionale ed i Comandi dei vigili del fuoco, e provvedere alle relative autorizzazioni, ottimizzando le risorse e garantendo, ove le risorse umane fossero insufficienti in ambito territoriale, l'individuazione e la mobilitazione dei formatori necessari in ambito nazionale;
- d) consentire e favorire l'aggiornamento dei formatori professionali attraverso l'impiego dei formatori professionali esperti con l'acquisizione di nuove tecniche e miglioramento continuo delle tecniche esistenti, in modalità sostenibile e compatibilmente con le risorse tecnico/umane;
- e) di sostenere in ambito nazionale il ruolo strategico del formatore attraverso la sensibilizzazione delle realtà territoriali nell'operarsi nel cedere le risorse a favore della prioritaria attività di formazione; incrementare le risorse finanziarie a disposizione delle realtà territoriali che offrono i formatori per attività nazionali; sostenere le campagne informative ed addestrative attraverso esercitazioni sull'impiego di mezzi di intervento per le grandi calamità.

1.2. Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo

La Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo collabora con la Direzione centrale per la formazione, attraverso:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

- a) la progettazione, la sperimentazione e l'aggiornamento delle linee guida, delle metodiche, delle procedure e delle istruzioni operative standard d'intervento;
- b) il contributo necessario per favorire l'eventuale aggiornamento dei contenuti dei pacchetti didattici e del materiale a supporto degli stessi.

1.3. Direzioni regionali ed interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Le Direzioni regionali ed interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in accordo con la Direzione centrale per la formazione:

- a) organizzeranno e favoriranno lo svolgimento delle attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti) a beneficio di tutto il personale operativo nel proprio ambito territoriale;
- b) terranno aggiornato l'applicativo informatico GIF (gestione informatizzata della formazione), riguardo alla formazione territoriale con l'impiego dei formatori professionali.

2. PERCORSO FORMATIVO, PROFILI DI COMPETENZA E MANTENIMENTO DELLE ABILITA'

2.1. Formatore professionale

Il profilo del formatore professionale si basa su competenze tecniche, metodologiche e relazionali: possiede una profonda conoscenza della materia, è esperto nella gestione di percorsi formativi, e dimostra eccellenti capacità comunicative, di empatia e di gestione del gruppo. Le sue responsabilità includono la trasmissione di competenze, la valutazione e l'adattamento dei percorsi didattici a diverse utenze, anche in contesti online.

Al fine di consentire la formazione sia a livello centrale nei corsi di primo ingresso che in tutte le sedi territoriali al personale operativo, costituisce condizione indispensabile la formazione di un organico di formatori professionali per ogni Comando quantificabile con un minimo di 4 formatori professionali a cui si aggiunge un'aliquota quantificabile nel rapporto di 1 formatore professionale ogni 80 operativi. Nel caso in cui tra le sedi del Comando ci sia la presenza di distaccamenti volontari dei vigili del fuoco bisogna aggiungere alla dotazione minima sopra descritta un numero di formatori professionali pari a 1 formatore ogni 5 distaccamenti volontari dei vigili del Fuoco.

Per i Comandi sede di centri di formazione territoriale bisogna aggiungere numero 2 formatori professionali.

Le carenze, su base regionale, dei formatori professionali sono individuate dalla Direzione centrale per la formazione.

2.1.1. Profilo di competenza

@PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it dc.formazione@vigilfuoco.it 06 / 716362371

Piazza Scilla, 2 - 00178 Roma



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Il formatore professionale ha la competenza all'erogazione delle attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti) rivolta ai corsi di primo ingresso degli allievi vigili del fuoco e all'aggiornamento ed istruzione del personale operativo in servizio nelle sedi territoriali del CNVVF, presso le strutture formative centrali e territoriali (centri di formazione e poli didattici), con riferimento agli argomenti oggetto del corso di formazione per formatore professionale, di cui all'Allegato 1, ovvero agli argomenti relativi alle eventuali estensioni per il quali è stato abilitato.

2.1.2. Prova preselettiva

Per accedere al corso di formazione per "Formatore professionale", il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Appartenenza al ruolo dei vigili del fuoco da almeno **15 anni** ~~la qualifica di vigile coordinatore~~ e al ruolo dei Capi squadra e dei Capi reparto del CNVVF;
2. Esecutore tecniche TPSS;
3. Assenza di titolo di specialista. Per specialista si intende il personale che espleta le funzioni specialistiche indicate dall'art. 2 del D. Lgs n.127/2018 rubricato "*Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*" che recita "...Capo II (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche). - Sezione I (Istituzione dei ruoli del personale specialista). - Art. 29 (Ruoli del personale specialista). Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche:
a) ruoli delle specialità aeronaviganti;
b) ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori."
4. Non essere formatore esperto in altro settore;
5. Essere idoneo in maniera incondizionata al servizio d'istituto e al soccorso tecnico urgente.

Sarà cura della rispettiva Direzione regionale ed interregionale valutare per ogni candidato la presenza dei requisiti minimi di accesso al corso.

Il candidato in possesso dei requisiti minimi sopra citati dovrà sostenere la seguente prova teorica:

- questionario di 40 domande a risposta multipla con una sola risposta esatta su tre da effettuare in 40 minuti, che si considera superata con 32 su 40 risposte esatte (al massimo 8 errori);

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza il ruolo maggiore, a parità di ruolo la maggiore qualifica. A parità di qualifica, per il ruolo dei capi squadra e capi reparto prevale la minore età anagrafica, per il ruolo dei vigili del fuoco prevale la maggiore anzianità di servizio.

La prova teorica potrà svolgersi sia in presenza, presso le strutture centrali della Direzione centrale per la formazione, che in modalità a distanza, presso le Direzioni regionali **ed interregionale**.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

In seguito alla prova di selezione ~~teorica sopra citata~~ ogni Direzione regionale ed interregionale redigerà e manterrà aggiornata, in relazione a trasferimenti, cambi di ruolo/qualifica e collocamenti a riposo, ~~verranno redatte, dalla Direzione centrale per la formazione,~~ una graduatoria per ogni Comando dei vigili del fuoco di propria competenza. ~~due graduatorie per ogni Direzione centrale, regionale ed interregionale. I posti disponibili saranno, infatti, ripartiti equamente, con una suddivisione del 50% destinata ai vigili del fuoco coordinatori e del 50% ai capi squadra. In presenza di un numero dispari di candidati, il posto in eccedenza rispetto alla parità verrà assegnato alla graduatoria dei capi squadra. Eventuali posti scoperti in una delle due graduatorie saranno assegnati ai candidati dell'altra.~~

~~Nella graduatoria riservata al personale del ruolo dei capi squadra, a parità di punteggio, prevale la minore età anagrafica.~~

~~Nella graduatoria riservata al personale del ruolo dei vigili, a parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità di servizio.~~

La Direzione centrale per la formazione, sulla base delle carenze rilevate ai sensi del paragrafo 2.1, comunicherà a ciascuna Direzione regionale ed interregionale il numero dei discenti da avviare alla frequenza del corso. Le Direzioni regionali ed interregionale procederanno, quindi, all'individuazione del personale corsista, tenendo conto delle carenze riferite ai singoli Comandi territorialmente competenti.

Le graduatorie così costituite avranno validità massima di due anni dalla loro pubblicazione.

Gli argomenti e la banca dati dei quiz su cui vertono le domande della prova teorica saranno riportati sulla intranet del CNVVF per consentire una adeguata preparazione dei concorrenti alla selezione per "Aspiranti formatori professionali".

2.1.3. Percorso formativo

Il percorso formativo ha una durata di ~~sei~~ otto settimane, ogni settimana è costituita da 36 periodi didattici (da 45 minuti ciascuno) ed è attuato secondo il programma didattico di cui all'Allegato 1, avvalendosi di formatori professionali esperti, formatori professionali e docenti. Il programma didattico sopra citato dovrà essere sempre in linea con i contenuti del programma del corso di primo ingresso degli allievi vigili del fuoco. La prima settimana sarà tenuta da docenti di metodologie didattiche, coadiuvati da un formatore professionale esperto, mentre nelle rimanenti cinque settimane l'attività didattica sarà svolta da docenti/formatori professionali esperti/formatori professionali secondo quanto di seguito riportato:

- Il rapporto formatori /aspiranti formatori professionali è paria a 1/5, di cui almeno 4 ~~formatore esperto~~
- Discenti suddivisi in 4 gruppi di 10 unità ciascuno per un totale massimo di 40 unità.
- Presenza di un formatore professionale esperto che garantirà il coordinamento tecnico-didattico dei formatori.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Durante lo svolgimento del corso saranno favorite le iniziative che rendono possibile il monitoraggio della progressione nell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità formative degli aspiranti, attraverso la metodologia del feed-back individuale (TOD, Skill test,...).

2.1.3.1. Verifica finale delle competenze acquisite

La verifica finale delle competenze e delle abilità acquisite avviene mediante le seguenti due fasi distinte:

a) esposizione in aula, nel tempo massimo di 15 minuti, con uno o più metodi didattici, di un argomento trattato durante il corso, estratto casualmente dal candidato all'inizio della prova d'esame tra quelle proposte dalla Commissione esaminatrice. La prova si intende superata se il discente acquisisce un punteggio di almeno 80 su 100 punti secondo uno skill test predisposto dalla direzione del corso, che tiene conto delle metodologie didattiche impiegate, della proprietà di linguaggio e della correttezza tecnica degli argomenti trattati.

b) esposizione in piazzola, nel tempo massimo di 15 minuti, di un argomento pratico, estratto, anch'esso, casualmente dal candidato all'inizio della prova d'esame tra quelle proposte dalla Commissione esaminatrice. La prova si intende superata se il discente acquisisce un punteggio di almeno 80 su 100 punti secondo uno skill test predisposto dalla direzione del corso, che tiene conto delle metodologie didattiche impiegate, della proprietà di linguaggio e della correttezza tecnica degli argomenti trattati.

Il discente consegue il giudizio di idoneità a svolgere l'attività di "Formatore professionale" se supera entrambe le suddette prove di verifica.

Al termine del corso di "aspirante formatore professionale", il personale, che avrà superato con esito positivo l'esame finale, sarà inserito nell'albo dei formatori professionali a cura del coordinamento del corso.

Inoltre il neo formatore professionale potrà essere avviato alle estensioni secondo le proprie attitudini e nel rispetto delle relative discipline di settore:

- estensione all'abilitazione a "Trainer" del modulo di "OUT-DOOR", nelle more della definizione di apposita circolare di settore, sarà effettuata con tre settimane di affiancamento nei corsi di "OUT-DOOR" immediatamente disponibili, **al termine delle quali il formatore professionale, nominato trainer del modulo "OUT-DOOR", dovrà essere inserito in uno staff didattico composto da almeno 2 trainer anziani per 2 edizioni del modulo "OUTDOOR";**

- estensione all'abilitazione a formatori del modulo di "Costruzioni e dissesti statici" *nel rispetto della circolare DCFORM n°2 del 31/03/2009;*

- estensione all'abilitazione a formatori del modulo di "USAR-L" *nel rispetto della circolare*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

DCFORM n°3 del 31/12/2021 protocollo n°46413.

La Commissione d'esame, nominata con decreto del Direttore centrale per la formazione, è presieduta da un dirigente che espleta funzioni operative o un direttivo che espleta funzioni operative, ed è composta da due direttivi, di cui almeno uno che espleta funzioni operative.

Per la valutazione tecnico delle competenze degli aspiranti, la Commissione potrà avvalersi dell'apporto di formatori professionali esperti.

Per la produzione degli atti necessari per la documentazione del giudizio, la Commissione potrà avvalersi anche di un segretario non componente appartenente al ruolo degli ispettori.

3. **MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI PROFESSIONALI**

~~L'aggiornamento~~ Il **mantenimento** della attività di formatore professionale è necessario per **mantenere preservare** il livello di conoscenze tecniche e di competenze metodologiche formative, per mantenere il livello qualitativo del personale chiamato a svolgere il ruolo fondamentale di preparatore degli allievi vigili del fuoco e del personale operativo già in servizio, ~~per attività di implementazione delle conoscenze e di aggiornamento.~~

~~A tal proposito è necessario che il formatore professionale operi il mantenimento delle sue conoscenze e abilità attraverso il confronto con le tecniche e le modalità formative adottate presso le sedi delle Scuole centrali antincendi e della Scuola di formazione operativa. Tale attività sarà acquisita durante la partecipazione alle~~ Al fine di **mantenere le abilità acquisite**, il formatore professionale dovrà prestare servizio per almeno 2 settimane l'anno, **durante le** attività formative **stabilite dalla Direzione centrale per la formazione, ovvero** per lo svolgimento di corsi di formazione in ingresso per allievi vigili del fuoco, presso le strutture centrali **o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. di cui almeno due settimane consecutive.**

~~L'erogazione dei suddetti percorsi formativi è condizione necessaria per il mantenimento dell'abilitazione a svolgere attività di formazione sia al personale di primo ingresso sia al personale già in servizio.~~

~~Il mancato aggiornamento costituisce la sospensione, nell'albo dei formatori, della qualifica di formatore professionale fino al raggiungimento dell'aggiornamento.~~

Il mancato mantenimento costituisce la sospensione dell'abilitazione di formatore professionale da parte della Direzione centrale per la formazione. Per il reintegro si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3, del decreto STAFFCNVVF 91R del 26.06.2023, a firma del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, concernente l'Albo dei formatori del C.N.VV.F..

Qualora, per giustificato motivo ovvero per motivi non imputabili al personale formatore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

professionale, questi non potesse effettuare le attività didattiche in parola, la Direzione Centrale per la Formazione provvederà a calendarizzare apposite sessioni formative, garantendo così il mantenimento delle abilitazioni.

In occasione dell'introduzione di nuove attrezzature, nonché di nuove tecniche di intervento ovvero di modifiche del programma didattico del corso allievi vigili del fuoco, l'aggiornamento del formatore professionale avverrà attraverso sessioni formative, programmate dalla Direzione centrale per la formazione, le cui modalità dipenderanno dalle nuove competenze che il personale dovrà acquisire.

4. FORMATORE PROFESSIONALE ESPERTO

La rilevazione delle esigenze di formazione di Formatori professionali esperti è di competenza della Direzione Centrale per la Formazione, tenuto conto che in ogni regione dovrà essere prevista la presenza di un numero di Formatori professionali esperti pari a 1 formatore esperto ogni 10 formatori professionali previsti nell'organico teorico della regione.

4.1. Profilo di competenza

Al termine del corso di formazione per "Formatore professionale esperto", si intendono acquisite le seguenti conoscenze e competenze:

- erogare il pacchetto didattico per "Formatore professionale";
- aggiornare e sviluppare i pacchetti didattici in materia di formazione professionale su indicazioni della Direzione centrale per la formazione.

Inoltre, i formatori professionali esperti provvederanno, per il tramite dei rispettivi Referenti regionali per la formazione professionale a:

- monitorare l'evoluzione tecnologica e strumentale in ambito di formazione professionale
- segnalare alla Direzione centrale per la formazione ogni necessità di aggiornamento dei programmi didattici;
- proporre la partecipazione ad ogni attività ritenuta fondamentale o importante al fine di garantire al settore operativo gli *standard* qualitativi didattici ed operativi sempre adeguati alle esigenze (progetti, convegni, corsi, attività di ricerca, ecc.).

4.1.1. Requisiti

Per accedere al corso di formazione per "Formatore professionale esperto", il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non essere formatore esperto in altri settori;
- 2) essere, al massimo, formatore in altri due settori compreso il settore formazione professionale;

@PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it dc.formazione@vigilfuoco.it 06 / 716362371

Piazza Scilla, 2 - 00178 Roma



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

- 3) essere formatore professionale da almeno **53** anni e che abbia prestato servizio come formatore professionale per almeno 10 settimane nei corsi d'ingresso per allievo vigile del fuoco;
- 4) **non essere specialista come indicati al punto 3 del paragrafo 2.1.2;**
- 5) **aver partecipato come formatore professionale ad almeno due corsi di formazione per aspirante formatore professionale;**
- 6) essere in possesso diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La graduatoria, con validità biennale, verrà redatta applicando il criterio della minore età anagrafica quale elemento di preferenza.

Il formatore esperto verrà successivamente avviato a seminari di aggiornamento sia sulle competenze tecniche sia su quello di metodologie didattiche avanzate, con cadenza annuale.

4.1.2. Percorso formativo

Il percorso formativo per “Formatore professionale esperto” prevede il superamento del modulo di “Metodologie didattiche avanzate” della durata di 36 ore.

4.1.3. Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro

I formatori professionali esperti mantengono l'abilitazione partecipando alle attività didattiche disposte dalla Direzione centrale per la formazione. La sospensione dell'abilitazione di formatore professionale esperto sarà disposta dalla Direzione centrale per la formazione qualora il formatore professionale esperto, qualora convocato, non partecipi, senza giustificato motivo, allo svolgimento di almeno 2 settimane in seno al corso per “Formatori professionali”.

La sospensione del formatore professionale esperto ha carattere definitivo e non è prevista alcuna possibilità di reintegro.

5. REFERENTI FORMATORI PROFESSIONALI

Al fine di garantire una corretta ed efficace comunicazione tra la Direzione centrale per la formazione e i formatori professionali dislocati nel territorio e viceversa, è istituita la figura di referente regionale della formazione

5.1. Referente regionale dei formatori professionali

Il referente regionale dei formatori professionali è nominato dal Direttore regionale od interregionale, tra il personale formatore professionale esperto, che non risulti sospeso dall'abilitazione. Egli funge da raccordo tra la Direzione regionale ed interregionale e la Direzione centrale per la formazione, per tutte le questioni riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica nel settore.

È compito del referente regionale della formazione professionale:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

- coadiuvare, in ambito regionale, l'ufficio formazione della Direzione regionale;
- segnalare alla Direzione regionale competente e alla Direzione centrale per la formazione ogni fatto relativo all'attività didattica che possa nuocere al regolare svolgimento della stessa;
- registrare l'attività didattica svolta in ambito regionale indicando anche i formatori professionali partecipanti;
- collaborare con i formatori professionali, in servizio presso le sedi VF della regione di appartenenza, alla stesura di eventuale materiale didattico relativo all'acquisto, da parte del Comando, di nuova attrezzatura non in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Detta attività dovrà essere effettuata in accordo con la Direzione centrale per la formazione.

6. NORME TRANSITORIE

In prima applicazione e per valorizzare le competenze maturate nelle precedenti edizioni del corso per "Aspiranti Istruttori Professionali", gli Istruttori professionali che abbiano svolto, **nei corsi in argomento**, attività di docenza per almeno 8 settimane ~~nelle ultime tre precedenti edizioni~~ possono accedere direttamente al corso per "Formatore professionale esperto". L'ammissione avviene senza preselezione, previa specifica richiesta dell'interessato, purché i requisiti siano posseduti alla data di pubblicazione della presente circolare.

~~Allo stesso modo, partecipano di diritto al corso per "Formatore professionale esperto" anche gli "Istruttori Professionali" già registrati sul portale GIF come "Formatori esperti". La misura, dal carattere eccezionale, garantisce l'aggiornamento professionale dei soggetti già inseriti nel relativo albo alla data di pubblicazione della presente circolare.~~

~~Per le edizioni successive del corso per "Formatore professionale esperto", il superamento della preselezione tornerà a essere requisito obbligatorio per tutti.~~



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Allegato 1

Settimana	Ore	Sede	Macro Argomento	Obiettivi	Numero formatori
1	36	SCA SFO	Metodologie didattiche di livello base	Fornire gli strumenti per la gestione dell'aula ed il passaggio dei contenuti	3 Docenti metodologie didattiche e un formatore professionale esperto Responsabile Nazionale della Formazione Professionale o suo sostituto
2	36	SFO	Outdoor Training per formatori professionali	Acquisire competenze per il lavoro in gruppo, team leader, la leadership situazionale	6 Trainers outdoor e un formatore professionale esperto Responsabile Nazionale della Formazione Professionale o suo sostituto
3	36	SFO	Impianti SFO	Favorire le conoscenze delle attività addestrative agli impianti della SFO: contenuti, procedure e sicurezza	8 Formatori professionali di cui almeno un formatore esperto e 1 docente metodologie didattiche
4	36	SCA	Estensive SCA Seminario della durata di un giorno "Incendi in ambienti confinati"	Favorire le conoscenze delle attività addestrative estensive (scale) – sistema di valutazione skill test.	8 Formatori professionali di cui almeno un formatore esperto e 1 docente metodologie didattiche
5	36	SCA	Attrezzature SCA Seminario della durata di un giorno "Automotive, pannelli fotovoltaici e rischio elettrico"	Favorire le conoscenze delle attività addestrative estensive (scale) – sistema di valutazione skill test.	8 Formatori professionali di cui almeno un formatore esperto e 1 docente metodologie didattiche
6	36	SFO SCA	Seminari sulle nuove tecnologie in uso nei vigili del fuoco	• Seminario "Tecniche decarcerative ed estricazione in sicurezza" • Seminario "Automotive, pannelli fotovoltaici e rischio elettrico" • Seminario "Incendi in ambienti confinati" • Seminario "Decontaminazione post-incendio"	Docente seminario 8 Formatori professionali di cui almeno un formatore esperto e 1 docente metodologie didattiche
7		SCA	Attrezzature SCA Seminario della durata di un giorno "Automotive, pannelli fotovoltaici e rischio elettrico" Percorso esame finale pratico AAVVF	Favorire le conoscenze delle attività addestrative e di chiusura corso (attrezzature SCA, percorso finale e verifiche finali) – sistema di valutazione skill test – sorteggio prove finali del corso per Formatori Professionali	8 Formatori professionali di cui almeno un formatore esperto e 1 docente metodologie didattiche
8		SFO SCA	Attività di ripasso ed esame	Attività propedeutiche all'esame finale	Commissione d'esame 8 Formatori professionali di cui almeno un formatore esperto e 1 docente metodologie didattiche



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Sommario

1.	MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI.....	2
1.1.	Direzione centrale per la formazione.....	2
1.2.	Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo.....	2
1.3.	Direzioni regionali ed interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.....	3
2.	PERCORSO FORMATIVO, PROFILI DI COMPETENZA E MANTENIMENTO DELLE ABILITA'.....	3
2.1.	Formatore professionale.....	3
2.1.1.	Profilo di competenza.....	3
2.1.2.	Prova preselettiva.....	4
2.1.3.	Percorso formativo.....	5
2.1.3.1.	Verifica finale delle competenze acquisite.....	5
3.	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI PROFESSIONALI.....	7
4.	FORMATORE PROFESSIONALE ESPERTO.....	8
4.1.	Profilo di competenza.....	8
4.1.1.	Requisiti.....	8
4.1.2.	Percorso formativo.....	9
4.1.3.	Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro.....	9
5.	REFERENTI FORMATORI PROFESSIONALI.....	9
5.1.	Referente regionale dei formatori professionali.....	9
6.	NORME TRANSITORIE.....	10